

DECRETO AIUTI QUATER



Il **Decreto Aiuti quater** è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176), con le novità per le imprese e i professionisti.

Le principali novità riguardano:

- Crediti d'imposta per acquisto di energia (dicembre 2022);
- Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette;
- Fringe benefit estesi a 3.000 euro;
- Modifiche agli incentivi per l'efficiamento energetico

Art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) **vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure.**

Sulla base del decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022), i crediti di imposta accordati alle imprese al mese di dicembre 2022, in relazione al loro profilo energivoro, sono elencati di seguito:

	SOGGETTI	CONDIZIONI	AGEVOLAZIONE
IMPRESSE ENRGIVORE	Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.	Le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica nel terzo trimestre 2022 hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.	È riconosciuto credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
IMPRESSE NON ENERGIVORE	Le imprese con contatori di energia elettrica di potenza maggiore o uguale a 4,5 kW , diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.	Qualora il prezzo dell'energia elettrica nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw.	È riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

<p>IMPRESE GASIVORE</p>	<p>Imprese a forte consumo di gas naturale.</p>	<p>Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.</p> <p>Il costo del gas è calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).</p>
<p>IMPRESE NON GASIVORE</p>	<p>Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.</p>	<p>Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019,</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.</p> <p>Il costo del gas è calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).</p>

I crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.**

Le principali scadenze

Di seguito vengono riportate le principali scadenze per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- **30 giugno 2023:** è il termine, inizialmente fissato al 31 marzo 2023, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, anche nel caso di cessione a terzi, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022) e il quarto trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022);
- **16 marzo 2023:** è il termine, inizialmente fissato al 16 febbraio 2022, entro il quale i beneficiari dei crediti di imposta devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Precisazione dell'utilizzo del credito d'imposta energia elettrica anche da parte degli enti non commerciali

Si ritiene, inoltre, che in assenza di un'espressa esclusione normativa, **possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

In particolare, con riferimento agli **enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.**

A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>ART 3</p> <p>Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette</p>	<p>Presupposto soggettivo</p> <p>Hanno diritto ad accedere alla misura le imprese con utenze collocate in Italia che effettuano consumi per usi diversi dagli usi termoelettrici.</p> <p>Misura</p> <p>È possibile richiedere la rateazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo, per i consumi per la componente energetica di elettricità e gas naturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che eccedono l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; • Che sono effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023; • Che sono stati fatturati entro il 30 settembre 2023. <p>La rateazione può avvenire in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.</p> <p>In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p> <p>L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).</p> <p>Le modalità di richiesta</p> <p>Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 19 dicembre 2022.</p> <p>Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare degli importi dovuti; • l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata; • le date di scadenza di ciascuna rata; • la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Le garanzie concesse da SACE

Per assicurare la più ampia applicazione della misura, vengono introdotte due garanzie SACE:

1. Garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione possono ricevere da SACE una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

2. Garanzia SACE sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas

I fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE.

L'operatività della garanzia è prorogata al 31 dicembre 2023, ed è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione:

- non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima.
- si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea.

Art. 3 comma 10 Fringe benefit estesi a 3.000 euro

Per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, **fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.**

ART 8 Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Viene prevista la concessione di un contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione delle novità introdotte dall'art. 18 del DL 36/2022.

Ammontare ed utilizzo del credito d'imposta

Il contributo per l'adeguamento dei registratori telematici verrà concesso sotto forma di credito d'imposta e ammonterà **al 100% della spesa sostenuta**, entro un limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 e non sarà soggetto alle limitazioni annue (di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla **prima liquidazione periodica IVA** successiva al mese in cui è stata **registrata la fattura** relativa all'acquisto degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

Vengono rinnovati gli importi percentuali della agevolazione del c.d. "Superbonus". I soggetti interessati sono:

- i condomini e le persone fisiche che effettuano interventi su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari;
- le persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

I nuovi importi del "Superbonus" entreranno in vigore secondo il seguente piano temporale:

- Per le spese sostenute fino 31 dicembre 2022, viene confermata la percentuale del 110%;
- Per le spese sostenute fino 31 dicembre 2023, viene confermata la percentuale del 90%;
- Per le spese sostenute fino 31 dicembre 2024, viene confermata la percentuale del 70%
- Per le spese sostenute fino 31 dicembre 2025, viene confermata la percentuale del 65%;

L'agevolazione spetterebbe nella stessa misura anche per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023, tuttavia, non si applica:

- agli interventi per i quali al 25 novembre 2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Interventi sulle villette delle persone fisiche

Il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Per tali lavori, il Superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

I medesimi soggetti hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo se hanno avviato gli interventi a partire dall'1° gennaio 2023, ma a condizione che:

- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato sommando ai redditi complessivi dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente, aumentato di 1 se c'è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, aumentato di 0,5 se c'è un familiare a carico, aumentato di 1 con due familiari a carico, aumentato di 2 con tre o più familiari a carico.

Interventi su immobili nei territori terremotati

Viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per quegli immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Viene mantenuta l'agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 4 o 5 rate, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

A tal fine, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Art 13 Disposizioni in materia di sport

Presupposto soggettivo

La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Misura

Sono sospesi fino al 30 novembre 2022 i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- dell'IVA e delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 22 dicembre 2022, in luogo del precedente termine del 16 dicembre 2022.